



COMUNE DI BISACQUINO

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)



ORDINANZA SINDACALE N. 04 del 10/01/2020

OGGETTO: affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU prodotti nel territorio urbano del Comune di Bisacchino, ai sensi degli art. 50 e 54 del T.U.E.L. dal 13/01/2020 al 22/02/2020

IL SINDACO

RICHIAMATO la propria Ordinanza Sindacale n. 56 del 30/05/2019 con il quale è stato ordinato ai sensi e per gli effetti degli art. 50 e 54 del T.U.E.L. in deroga alle disposizioni vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti per effettuare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Bisacchino a decorrere dal **03/06/2019 al 11/01/2020** (compreso), esclusi i giorni festivi ricadenti nel periodo.

PREMESSO:

- **che** la L.R. n. 9/2010 "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in materia coordinata con le disposizioni del D.lgs 152/2006 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- **che** l'Art. 6. della L.R. 9/2010 dispone: "*In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati*".
- **che**, con decreto n. 226/2014 il Tribunale Civile di Palermo – Sezione IV Civile e fallimentare ha disposto il fallimento dell'ATO "ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A" – in liquidazione, già soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti del quale faceva parte il comune di Bisacchino;
- **che**, in data **28/06/2016**, il comune di Bisacchino con i comuni di Chiusa Sclafani, di Giuliana, di Palazzo Adriano e di Prizzi hanno costituito, a rogito del Notaio Alfonso Conti di Prizzi, la società "Valle del Sosio Ambiente" Soc. cons. a.r.l. per la gestione *in house* del servizio integrato dei rifiuti nel territorio dell'A.R.O. coincidente con il territorio dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio".
- **che** in data **02.03.2017** e in data **20/04/2017** sono state inviate al commissario della Srr delle note a firma del sindaco con le quali si invitava lo stesso ad avviare il servizio di raccolta degli RSU nel territorio urbano del comune di Bisacchino utilizzando la società Srr Palermo Ovest nelle more dell'avvio del servizio attraverso la società *in house* "Valle del Sosio Ambiente" Soc. cons. a.r.l.;
- **che**, a causa della successiva entrata in vigore, nel settembre del 2016 del d.lgs. n. 175/2016, la società *in house* "Valle del Sosio Ambiente" Soc. cons. a.r.l., veniva a trovarsi in contrasto con il dettato dell'art. 14, comma 6, di detto decreto legislativo il quale impone il divieto, nei confronti delle pubbliche amministrazioni controllanti società titolari di affidamenti dichiarate fallite, di costituire nuove società o di acquisire o mantenere partecipazioni nei medesimi settori di attività delle partecipate fallite visto che i

comuni di Bisacquino, di Chiusa Sclafani, di Giuliana, di Palazzo Adriano e di Prizzi erano soci della fallita società *in house* Alto Belice Ambiente S.p.A.

- **che** con nota prot. n.11909 del 20/07/2017, il comune di Bisacquino diffidava il Commissario Straordinario della società S.R.R. Palermo Ovest, ad avviare, in tempi celeri (entro il 29/07/2017), il servizio di raccolta nel territorio del Comune di Bisacquino;

- **che** con nota prot. n. 310 del 24/07/2017, assunta al Comune di Bisacquino con prot. n. 12383, in data 31/07/2017, il Commissario Straordinario della SRR Natale Tubiolo, comunicava che la Società non poteva avviare, entro il 29/07/2017, il servizio di che trattasi;

-**che** in sede di revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del T.U.S.P, con delibera n. 54 del 29/11/2017, il Consiglio Comunale ha previsto la liquidazione della società *in house* "Valle del Sosio Ambiente" Soc. Cons. a.r.l.;

- **che**, martedì 18 dicembre, nella sede di Monreale, visto che il Governo Regionale ha decretato la conclusione della gestione commissariale, l'assemblea della Srr ha eletto il nuovo consiglio d'amministrazione della stessa dandogli mandato di effettuare, con solerzia, le procedure necessarie all'avvio della gara unica al fine di affidare il servizio di raccolta dei rifiuti a favore dei comuni appartenenti alla stessa Srr così come previsto dalla L.R. 9/2010;

- **che** nella riunione della Srr, svoltasi in data 03/01/2020 nella sede di Monreale, il presidente ha comunicato all'assemblea dei soci che ancora non sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento del servizio e, di conseguenza, la stessa Srr non è nelle condizioni di assicurare il servizio per il comune di Bisacquino a partire dal 11/01/2020 data di scadenza dell'attuale gestione del servizio;

-**che**, con delibera di giunta municipale n. 260 del 19/12/2019 sono state assegnate le somme all'UTC ed approvato il capitolato d'appalto per la gara di cui in oggetto, per un periodo a decorrere dal 13/01/2020 con un importo complessivo superiore ad € 42.900,00 e l'indirizzo all'ufficio tecnico d'individuare attraverso le procedure previste dalla norma gli impianti di selezione e conferimento per lo smaltimento finale degli Rsu, ad eccezione della discarica per l'indifferenziata in quanto la stessa è prevista con apposita ordinanza del presidente della Regione Siciliana;

- **che**, nelle more dell'individuazione da parte dell'ufficio tecnico, secondo l'indirizzo conferito dalla G.M. con la delibera n. 260 del 19/12/2019, degli impianti di selezione e conferimento per lo smaltimento finale degli Rsu, è necessario, al fine di non bloccare il servizio di raccolta, continuare il conferimento negli impianti già utilizzati;

-**che** con determina dirigenziale n. 367 del 24/12/2019, è stata predisposta la Manifestazione d'interesse ai sensi del D.lgs 50/2016 finalizzata all'individuazione di un operatore economico destinatario di Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50 del TUEL per l'affidamento temporaneo del servizio di Raccolta, spazzamento e conferimento degli RSU del Comune di Bisacquino;

- **che**, a seguito della manifestazione d'interesse l'Ufficio Tecnico ha individuato la nuova ditta alla quale affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU prodotti nel territorio urbano del Comune di Bisacquino,

DATO ATTO:

- **che** nella seduta del Consiglio Comunale del 28/05/2018 il comune di Bisacquino ha provveduto alla revoca del piano d'ambito con gestione associata del servizio in ARO e contestualmente ha approvato il nuovo piano di gestione del servizio degli RSU per il territorio di Bisacquino da inviare alla società SRR al fine di permettere alla stessa di procedere, ai sensi della L.R. 9/2010, all'indizione della gara unica ed all'individuazione dell'operatore economico destinatario di un contratto di servizio con il comune di Bisacquino per la durata di anni sette;

- **che**, nella riunione di martedì 05/02/2019, l'assemblea della SRR ha dato mandato al CDA di individuare un idoneo soggetto attraverso procedure di evidenza pubblica che dovrà, in tempi brevi, predisporre un piano di intervento per la raccolta degli RSU nell'ambito dei comuni appartenenti alla SRR piano d'intervento che, alla data odierna, non è stato ancora definito;

- **che**, attualmente, vengono a mancare le strutture organizzative (mezzi, attrezzature e personale) individuate dalla normativa di settore per la raccolta degli RSU in quanto il tribunale ha dichiarato l'ATO "ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A", di cui faceva parte il comune di Bisacchino, fallito; la società in house "Valle del Sosio Ambiente" Soc. cons. a.r.l. posta in liquidazione e la Srr Palermo Ovest non ha ancora avviato le procedure di gara per l'affidamento del servizio;

PRESO ATTO quindi che l'eventuale interruzione del servizio di raccolta degli RSU determinerebbe un danno incombente e grave per la salute pubblica, per l'inquinamento dell'ambiente ed economico, in quanto ciò potrebbe indurre i cittadini ad attuare dei contenziosi nei confronti dell'Ente per il mancato servizio ricevuto;

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui *"l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale essere svolto con efficacia e immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge, pertanto, qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa e soprattutto al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, il sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli in via ordinaria la materia (CGA, decisione 21/2005)"* (cfr Tar Sicilia, Catania, sezione terza, 26 ottobre 2016, n. 2737, Tar Palermo n. 291 del primo febbraio 2017);

VISTI gli art. 32 della legge 833/78, 40 della Legge Regionale n. 30/93 e 4 del decreto dell'Assessorato Regionale della sanità che individuano nel Sindaco l'organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U.E.L che prevedono, qualora si verificano situazioni eccezionali ed urgenti, che il Sindaco adotti ordinanze contingibili ed urgenti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

PRESO ATTO che l'ANAC, con delibera n. 1375 del 21/12/2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato che nulla impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della S.R.R. di assicurare il servizio di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

CONSIDERATO che con le precedenti ordinanze è stato già sentito, per gli opportuni pareri e conseguente consultazione, l'Ufficiale Sanitario dell'USL 6 di Palermo – distretto di Corleone, competente per territorio e che, ad oggi, permangono le stesse cause che hanno costretto l'Ente a ricorrere alle passate ordinanze;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 08/Rif /2018 e succ. mod. ed int., ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.lgs 152/2006 ss.mm.ii., con la quale al comune di Bisacchino vengono assegnate le quote di conferimento degli RSU presso la discarica di A.M.A. S.p.A. di contrada Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula (PA);

RITENUTO pertanto, nelle more dell'avvio della gestione ordinaria del Servizio di raccolta degli RSU, che l'unico atto possibile per evitare l'interruzione del servizio è l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 e 54 e che il servizio non può essere interrotto e/o sospeso per le gravi conseguenze sulla salute pubblica e possibili danni all'ambiente;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 6/Rif /2016 art. 2 comma 8 che recita: *"Alle società per la regolamentazione dei rifiuti con dotazione organica approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 comma 9 e 10 della L.R. 9/2010, nel caso in cui il comune, in forma singola o associata, provvedono all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici anche in attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nelle more che si proceda all'affidamento ordinario previsto dai Piani d'intervento (c.d. ARO), ovvero si procede all'affidamento del servizio ex art. 15 L.R. 9/2010, di procedere all'assunzione del personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della L.R. 9/2010, nella SRR – in deroga al comma 8 dell'art. 19 della L.R. 9/2010;"*

VISTO l'art. 50 del D. Lgs.vo n. 50 del 19.04.2016 il quale recita: *"Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti*

inseriranno, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”.

VISTO il parere, redatto dallo studio legale Ribaud, ed assunto al protocollo dell'ente al n. 12150 del 25/07/2017 nel quale lo stesso, nel richiamare la disciplina del D.lgs.vo n. 50 del 19/04/2016, ribadisce l'obbligo dell'amministrazione comunale dell'inserimento delle clausole sociali negli appalti di servizio.

VISTA la nota del commissario straordinario della SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. assunta all'ente al prot. n. 11316 del 10/07/2017 con la quale, nel sottolineare che la normativa regionale prevede l'assunzione del personale ex Ato Pa 2 assunto alla data del 31/12/2009 e in particolare ribadisce: *“.....Rimane tuttavia l'obbligo da parte delle ditte cui le amministrazioni comunali hanno affidato temporaneamente il servizio di raccolta dei RSU, di utilizzare a tali fini il personale già in servizio nel Comune. Nella fattispecie che ci occupa, tenuto conto del fallimento della società Alto Belice Ambiente s.p.a (ATO PA 2) è ancora più importante l'impiego del personale che già svolgeva il proprio servizio nel territorio del Comune di Bisacchino atteso che lo stesso personale a seguito del fallimento di cui sopra è stato licenziato”*;

DATO ATTO che, nella nota di cui sopra, il commissario straordinario della SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. trasmette l'elenco del personale attribuito al centro di costo del Comune di Bisacchino, così come comunicato dal liquidatore della società Alto Belice Ambiente S.p.A. con nota prot. 3580 del 08.10.2014 assunta al protocollo della SRR al n. 185 in data 08.10.2014;

CONSIDERATO, quindi, opportuno stabilire le seguenti *“clausole sociali”*:

1. *“questa amministrazione può revocare anticipatamente, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'incarico di che trattasi, con l'impegno di corrispondere il dovuto per i giorni di effettivo servizio nel caso che vengono avviate le attività ordinarie previste dall'L.R. 9/2010, nonché al 30/11/2017 (salvo eventuali proroghe) data ultima di ricorso a speciali forme di gestione rifiuti come da Ordinanza n° 04 e 05/Rif del 2017 del Presidente della Regione Siciliana o nel caso in cui il servizio sia reso dalla SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.”. Pertanto, il contratto di appalto di Servizio con l'operatore economico aggiudicatario, potrà avere anche una durata inferiore ai giorni previsti dalla procedura di gara disposta ai sensi del D.lgs 50/2016 e potrà avvenire con affidamenti anche mensili tramite Ordinanza Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del TUEL, senza che l'operatore economico individuato abbia nulla a che pretendere;*
2. *“ai sensi dell'art.50 del D.lgs.vo n. 50 del 19.04.2016 la ditta aggiudicataria dovrà “prioritariamente” impiegare nel servizio il personale operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii e delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e dai successivi accordi sindacali, che al 31/12/2009, svolgeva la propria attività lavorativa nel territorio del comune di Bisacchino in qualità di personale dell'ex ATO PA 2, come da disposizione ed elenco allegato alla nota inviata dal commissario straordinario della SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. assunta al prot. dell'Ente al n° 11316 del 10/07/2017 e successiva integrazione assunta al prot. dell'Ente al n° 11794 del 18/07/2017”.*

ATTESO che comunque la tempistica del procedimento amministrativo deve essere compatibile con l'efficacia dello stesso;

CONSIDERATO che il servizio di raccolta degli RSU affidato con ordinanza 56 scade il 11/01/2020 con conseguente interruzione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti;

RITENUTA l'eccezionale urgenza e improrogabilità del presente provvedimento connesso alla situazione sopra rappresentata per i seguenti motivi:

- necessità di scongiurare, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente, qualsiasi pregiudizio e rischio per l'igiene e la salute pubblica che inevitabilmente graverebbe sulla popolazione già dopo pochi giorni di interruzione del servizio di raccolta, causato dal prevedibile accumularsi di rifiuti nell'intero territorio comunale;

- necessità di scongiurare qualsiasi danno e pregiudizio all'ambiente derivante da situazioni di inquinamento causate dall'abbandono incontrollato di rifiuti procurato inevitabilmente dalla mancata effettuazione di un regolare servizio di raccolta;
- necessità di scongiurare danni di natura economica all'Ente derivanti dalla mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che comporterebbe maggiori e più gravi oneri finanziari per il mancato rispetto delle direttive comunitarie, nazionali e regionali in materia di conferimento differenziato delle varie frazioni, con conseguente applicazione delle sanzioni e/o penalità previste dalle suddette direttive;

RAVVISATA:

- l'impossibilità di provvedere all'esecuzione degli interventi necessari a scongiurare i pregiudizi di natura sia igienico-sanitarie che di grave danno economico per l'Ente, con i mezzi giuridici offerti dalla legislazione ordinaria;
- l'impossibilità di provvedere al servizio di raccolta con mezzi propri dell'Ente;

RITENUTO pertanto che sussistono tutti i presupposti necessari all'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del TUEL;

TUTTO CIO' PREMESSO

PRESO ATTO

Che ditta Costruzioni & Ambiente con sede in San Cipirello (Pa), in via Garibaldi 129, partita iva 06265920824 avendo la stessa offerto un importo di € 5.633,87, oltre iva, indi per complessivi € 6.197,26, avendo offerto un ribasso del 17,37% è risultata aggiudicataria della procedura pubblica di selezione avviata giusta determina dirigenziale n.367 del 24/12/2019

RILEVATO

- che il servizio da attivare include: la raccolta, il trasporto e il conferimento a discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata spinta porta-a-porta, con esclusione degli oneri relativi al conferimento dei rifiuti;
- che per esigenze logistiche e ragioni di economicità s'intende, nel rispetto dell'art. 183 lettera bb) del D.lgs 152/2006 e in deroga parziale al disposto del Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 8 Aprile 2008, ad utilizzare quale area di trasferta per il travaso degli RSU (dai mezzi piccoli necessari alla raccolta nel centro storico ai mezzi idonei al conferimento negli impianti di filiera), la superficie scoperta, idoneamente asfaltata, sita all'interno dell'area PIP sita in C/da Catrini, per lo stazionamento temporaneo dei cassoni scarrabili a tenuta stagna necessari al conferimento degli RSU prodotti nel territorio comunale di Bisacchino;

ACCERTATO che la ditta Costruzioni & Ambiente è iscritta presso la Prefettura di Agrigento, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, DPCM 18 Aprile 2013 (c.d. "white list");

RITENUTO di dover procedere, salvo diverse disposizioni emanate dalla Presidenza della Regione Siciliana, come di seguito:

- al conferimento dei rifiuti (RSU) così come indicato nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, con il quale, ai sensi dell'art. 191 c.4 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. vengono autorizzati i Comuni, diversi dalla città di Palermo, a conferire, i rifiuti solidi urbani presso la discarica della ditta A.M.A. s.p.a., sita in c/da Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula (PA);
- al conferimento dei rifiuti provenienti dalla frazione organica (Cod. CER 20.01.08 - Cod. CER 20.02.01) presso SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. , sita in Via dei Cappuccini n. 147 a Sciacca (Ag) e presso la Sicilfert, con sede in Marsala, c/da Maimone S.S. 188 km 12,800 e presso Traina con sede in c/da "Sparacia" Cammarata (Ag);
- al conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, etc.), presso gli impianti della Società ECO XXI srl con sede in Contrada Giaccheria, Santa Margherita Belice (AG);
- rifiuti RAEE presso gli impianti della Rekogest con sede in c/da Canne Masche 90018 Termini

Imerese (PA);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 04/Rif del 07/06/2018;

VISTI i pareri riportati in calce al presente atto;

VISTO l'art. 69 dell'Ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;

DATO ATTO, ai sensi degli artt. 50 e 54 D.lgs. n. 267/2000 per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, che la norma alla quale s'intende derogare è quella relativa alla gestione della raccolta dei rifiuti disciplinata dalla L.R. 9/2010 e dal Decreto Legge 152/2006;

Il Sindaco, quale Rappresentante della Comunità Locale, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 92/2008, convertito dalla legge 125/2008 e quale Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 50 del TUEL:

ORDINA

sulla scorta delle premesse e motivazioni che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte a costituire parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nelle more della stipula del contratto d'affidamento nelle forme pubbliche:

- 1) gli interventi urgenti necessari ad assicurare la tutela dell'igiene, dell'ambiente e della salute pubblica come sopra ed appresso descritti:
 - a) **usare**, nel rispetto dell'art. 183 lettera bb) del D.lgs 152/2006, quale area di trasferimento (dai mezzi piccoli necessari alla raccolta nel centro storico ai mezzi idonei al conferimento negli impianti di filiera), l'area ex CCR sita in C/da Catrini, individuata con la presente Ordinanza Sindacale, per lo stazionamento temporaneo dei cassoni scarrabili a tenuta stagna necessari al conferimento degli RSU prodotti nel territorio comunale di Bisacchino;
- 2) **alla ditta** Costruzioni & Ambiente con sede in San Cipirello (Pa), in via Garibaldi 129, partita iva 06265920824, nelle more dell'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso l'utilizzo della SRR o dell'ARO, di procedere ad effettuare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di Bisacchino a decorrere dal **13/01/2020 al 22/02/2020** (compreso), secondo le modalità di seguito indicate,
- 3) **All'impresa affidataria** del servizio ditta Costruzioni & Ambiente di espletare il servizio tutti i giorni, esclusi i giorni festivi ricadenti nel periodo, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

“Il servizio da effettuare consiste nella raccolta, trasporto e conferimento degli RSU prodotti nel comune di Bisacchino, oltre che allo spazzamento delle aree urbane, come capitolato di gara

INDIVIDUA

nel rispetto dell'art. 183 lettera b) del D.lgs. 152/2006, quale area di trasferimento (dai mezzi piccoli necessari alla raccolta nel centro urbano ai mezzi idonei al conferimento negli impianti di filiera), la struttura presente in C/da Catrini denominato “CCR”, per lo stazionamento temporaneo dei cassoni scarrabili necessari al conferimento degli RSU prodotti nel territorio Comunale di Bisacchino;

AFFIDA

all'impresa esecutrice del servizio la gestione ed organizzazione della superiore area nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale e trattamento degli RSU;

DA ATTO

- a) che l'importo del servizio relativo all'intero periodo è pari ad **33.803,22 oltre IVA per € 3.380,32 indi per un totale di € 37.183,54**
- b) che questa Amministrazione **può revocare anticipatamente**, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'incarico di che trattasi, con impegno di corrispondere il dovuto per i giorni di effettivo servizio nel caso in cui il servizio sia reso dalla "Srr Palermo Provincia Ovest S.C.P.A", o dall'ARO o a seguito della conclusione delle procedure di gara;
- c) che il servizio è affidato per il periodo compreso tra il **13/01/2020 al 22/02/2020**
- d) che, in via preventiva, nelle more di avviare una nuova indagine di mercato per l'individuazione delle piattaforme per la filiera dei conferimenti, di individuare per un periodo di mesi tre le piattaforme ad oggi operative con l'ente;
- e) che il conferimento dei rifiuti indifferenziati avverrà presso le discariche RSU di cui alle citate Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana;
- f) che per la copertura di cui alla presente ordinanza occorrono € 37.183,54 per il servizio e presumibilmente € 5.716,46 per le piattaforme e discariche di filiera;
- g) che le predette spese afferiscono al servizio di igiene ambientale per l'anno in corso.

DEMANDA

- a) all'impresa affidataria del servizio di rispettare le clausole previste nella presente ordinanza;
- b) in osservanza dell'Ordinanza del Presidente della Regione n° 04 Rif del 07/06/2018 al Corpo di Polizia Municipale il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di raccolta differenziata e di prevenzione e repressione dei fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti;

DISPONE

- a) all'Ufficio della Polizia Municipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica di assicurare la vigilanza sull'eventuale abbandono di rifiuti nel territorio urbano;
- b) all'Ufficio Tecnico Comunale la gestione dei rapporti amministrativi tra la ditta Costruzioni & Ambiente ed il Comune di Bisacchino;
- c) all'Ufficio Economico Finanziaria di provvedere all'adozione degli atti occorrenti alla copertura finanziari della presente ordinanza.
- d) di notificare, altresì, a mezzo PEC la presente ordinanza a:
 - a Sua Eccellenza il Prefetto
 - ditta Costruzioni & Ambiente
 - ditta TRAINA SRL
 - ditta A.M.A. s.p.a., sita in c/da Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula (PA);
 - ditta Sogeir - Sciacca (AG);
 - ditta ECO XXI di Santa Margherita Belice;
 - ditta REKOGEST s.r.l.
 - Società SRR Palermo Ovest;
 - Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità
 - Stazione Carabinieri di Bisacchino
 - Polizia municipale
 - Città Metropolitana di Palermo Ufficio Rifiuti Urbani Assimilabili e Rifiuti Speciali

dispone altresì la pubblicazione nei termini di legge.

AVVERTE

- che Responsabile del procedimento istruttorio del presente atto è l'Ing. Salvatore Paolo Gioia.
- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per


incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o alternativamente al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, _10/01/2020_

IL SINDACO

Prof. Tommaso E. Di Giorgio

Tommaso E. Di Giorgio



**PARERI IN MERITO ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 04 del 10/01/2020 AVENTE PER
OGGETTO:**

affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU prodotti nel territorio urbano del Comune di Bisacchino, ai sensi degli art. 50 e 54 del T.U.E.L.


Ufficio Tecnico del Comune di Bisacchino

Si esprime parere tecnico favorevole in ordine all'individuazione dell'operatore, all'efficacia del servizio commissionato, alla congruità del prezzo del servizio ed ai requisiti tecnico professionale dei soggetti incaricati.

Bisacchino li 10/01/2020

Il Capo-area Tecnica

Gioia Ing. Salvatore Paolo



Area servizi finanziari e delle entrate

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) sull'intervento di bilancio n° 10950304 art. 1. Si dà atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Altresì si dà atto che le somme gravanti dal presente provvedimento saranno imputate come di seguito:

esercizio	codice	articolo	impegno	sub	del	importo
2020	10950304	1	493	1	2019	37.183,54
2020	10950304	1	493	2	2019	5.716,46

Bisacchino li __10/01/2020__

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Paola Ciulla



